

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
di Le Vele Cooperativa Sociale - Onlus**

Quinta approvazione per revisione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2023

INDICE

PARTE GENERALE.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	5
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	5
1.2. SANZIONI.....	13
1.3. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO	15
1.4. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE	15
1.5. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	16
2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO.....	16
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI LE VELE COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS.....	18
3.1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE	18
3.2. MODELLO DI GOVERNANCE	19
3.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO	19
3.4. MOTIVAZIONI DELLA COOPERATIVA NELL'ADOZIONE DEL MODELLO	19
3.4.1. FINALITÀ DEL MODELLO.....	20
3.4.2. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	21
3.5. STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	23
3.6. ELEMENTI DEL MODELLO	23
3.7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	24
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
4.3. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	29
4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.4.1. SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	30
4.4.2. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.	31
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	31
5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE	31
5.2. INFORMATIVA AL PERSONALE	32
5.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	32
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	32
6.1. PRINCIPI GENERALI.....	32
6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	33
6.2.1. IMPIEGATI E QUADRI	33

6.2.2. DIRIGENTI.....	34
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	34
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	35
6.5. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI COMMERCIALI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI.....	35
6.6. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	35
6.6.1. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	35
6.6.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	36
6.6.3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI 37	
6.6.4. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO.....	38
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	39
PARTE SPECIALE.....	40
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	41
2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALL'ODV.....	42
2.1. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AD HOC.....	42
2.2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA PERIODICA.....	42
3. AREE A RISCHIO.....	44
3.1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	45
3.2. LEGALE E SOCIETARIO.....	51
3.3. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	56
3.4. ACQUISTI.....	62
3.5. RISORSE UMANE.....	66
3.6. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	70
3.7. OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITÀ, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E FIERE E EROGAZIONI LIBERALI.....	74
3.8. SISTEMI INFORMATIVI.....	77
3.9. ASPETTI AMBIENTALI.....	82
3.10 EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI.....	85



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto" o "D.Lgs. 231/01") ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di Cooperativa ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche, di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite, richiamate espressamente nel Decreto:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) che comprendono:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01), vale a dire:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lievi entità (art. 2621-bis);
 - false comunicazioni sociali delle Cooperativa quotate (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹;

¹ Il nuovo reato di falso in prospetto è stato introdotto dall'art. 34 della L. n. 262 del 2005, che ha disposto contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c. Poiché l'art. 25-ter, fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto (in tal senso si veda anche quanto riportato successivamente in merito al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Cooperative di revisione (art. 2624 c.c.)²;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Cooperativa controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c. co. 3);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. co. 1);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01), comprendenti:
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter);

² Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l'intera materia della revisione legale, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), fattispecie sostituita dall'art. 27 del medesimo decreto. L'abrogazione della norma del codice civile, non è stata però accompagnata dalla sostituzione, nell'art. 25-ter, del riferimento all'art. 2624 con il riferimento alla nuova fattispecie di reato di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). Ciò comporterebbe la non applicabilità della nuova fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. 231/2001. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011), stabilendo che: "il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità".

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs.231/01), vale a dire:
 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
 - manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/06)³ di:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
 - traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.);

³ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01), riguardanti:
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - documenti informatici (491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);
 - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza cibernetico (articolo 1, comma 11 bis, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1190, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.);

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01), contemplati dalle norme di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171 c.1 lett. a-bis) e c.3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. n. 633/1941);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01), relativi a:
 - norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (artt.727-bis e 733-bis c.p.);
 - norme in materia di scarichi di acque reflue previste dal Testo Unico Ambientale (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152/2006);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
 - omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.);
 - falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006)⁴;

⁴ Il D.L. 135/2018 in vigore dal 15 dicembre 2018 e convertito in legge a febbraio 2019, prevede la sospensione del Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tale sistema è sostituito da un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Fino al termine di piena operatività di tale registro, la tracciabilità dei rifiuti deve essere assicurata mediante le registrazioni cartacee previgenti al SISTRI. Stante l'abrogazione del SISTRI e le nuove previsioni legislative, si può rilevare al momento la conseguente inapplicabilità dei reati previsti dall'art. 260-bis del D.Lgs. 152/06, richiamato dal D.Lgs. 231/01 (art. 25-undecies c. 2 lett. g).

- superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 2 e 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 co. 6 L. n. 549/1993);
- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. n. 150/1992 art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art 3-bis co. 1, art. 6 c. 4);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), si fa riferimento ai delitti di cui ai due punti precedenti, commessi per colpa;
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), vale a dire delitti previsti dal titolo VI-bis del c.p. compiuti in associazione per delinquere o in associazione di tipo mafioso anche straniera;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98);
 - promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
 - favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01), che comprende:
 - frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) che comprendono:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro;
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni;
- reati di contrabbando (art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/01) , che comprendono:
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
 - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
 - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
 - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01), che comprende:
 - riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto Legislativo 231/01, con conseguente possibile necessità di aggiornamento del presente Modello.

1.2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del Decreto e fatti salvi i casi di interdizione definitiva richiamati dall'articolo 16 dal Decreto), hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per i reati dell'art. 25 del Decreto che prevedono sanzioni interdittive, nei casi di condanna si applicano tali sanzioni per una durata non inferiore ai quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato. Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e elimina le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni⁵:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato) la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere

⁵ Secondo quanto stabilito, con sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013, dalla Corte di Cassazione, sez. IV, il ricorrere di almeno una delle condizioni riportate non sarebbe necessario per i reati commessi con violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per i quali dovrebbero comunque applicarsi tout court le sanzioni interdittive. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di condanna dell'Ente per il delitto di lesioni personali gravi commesso con violazione della normativa suddetta (art. 590, c. 3, c.p.), le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente. Ciò, a parere di molti, sembrerebbe configurare un'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio fra le ipotesi di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto e tutti gli altri reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, mentre la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta dal giudice in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati -contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria per la prima volta il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate.

Nel percorso di elaborazione del Modello 231 e del Codice di comportamento si è tenuto conto delle indicazioni contenute in alcune delle linee guida emanate dalle associazioni di categoria, in particolare:

- le Linee Guida emanate da Confindustria per la prima volta il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate;
- le Linee guida emanate da Confcooperative per la prima volta il 7 aprile 2004 e e successivamente nel tempo aggiornate.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Inoltre, le Linee Guida prevedono:

- l'obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle che svolgono attività individuate come "a rischio", di fornire informazioni all'O.d.V. per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- la possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso la Cooperativa le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle Cooperative del gruppo stesso a condizione che:
 - nelle controllate sia istituito l'O.d.V.;

- sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative della Cooperativa dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
- i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della Cooperativa per lo svolgimento dei controlli, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno;

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una Cooperativa particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI LE VELE COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

3.1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Le Vele cooperativa sociale - onlus, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro: suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa persegue inoltre lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai membri il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto della cooperativa, alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto lo svolgimento di servizi nel campo assistenziale, socio-sanitario, sanitario, rieducativo, riabilitativo e ricreativo, con particolare riguardo all'indagine, allo studio, all'organizzazione e alla gestione di servizi qualificati da prestare a favore di persone singole e/o riunite in gruppi, con la prioritaria sensibilità ai problemi dei più deboli e dei meno socialmente integrati, quali i minori, gli adolescenti, i giovani, gli anziani.

La Cooperativa inoltre ha per oggetto l'attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione di persone con patologie sanitarie, con problemi di dipendenza, di handicap psico-fisico, di sofferenza psichiatrica, di emarginazione civile, sociale e sanitaria.

A tal scopo la Cooperativa organizza e gestisce, direttamente o in convenzione o in regime di accreditamento, servizi psichiatrici con particolare riguardo alle strutture intermedie (comunità protette, appartamenti, ecc.), servizi domiciliari e progetti innovativi secondo le direttive previste dalle leggi nazionali e regionali.

La Cooperativa può svolgere in misura secondaria anche attività a scopo riabilitativo, purché non abbiano fini esclusivamente produttivi.

Ad oggi la Cooperativa gestisce direttamente due ville con 20 ospiti ciascuna (Villa Gatta e La nostra Locanda) e quattro appartamenti di "residenzialità leggera" (Colibrì per 4 persone, Il Panda per 3 persone, La Fenice per 3 persone, Zenzero per 4 persone)

Le comunità ad alta assistenza sono strutture sanitarie accreditate ed assoggettate a rendicontazione regionale. L'intera retta di permanenza è da intendersi a carico del Fondo Sanitario Nazionale, sulla base delle normative emesse dalla Regione Lombardia ed in osservanza del contratto stipulato dalla Cooperativa con ATS Città Metropolitana di Milano.

Gli appartamenti di “Residenzialità Leggera” sono strutture autorizzate ATS Città Metropolitana di Milano.

La quota è suddivisa in due parti: la quota sanitaria che è erogata dalla Regione e la quota sociale che viene erogata normalmente dai Comuni oppure direttamente dagli ospiti che ne hanno la possibilità.

3.2. MODELLO DI GOVERNANCE

La *corporate governance* della Cooperativa, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- Assemblea dei soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Cooperativa, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all’Assemblea;
- Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare:
 - sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Cooperativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Cooperativa controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

3.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Cooperativa è ispirata all’attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni in modo tale che nessuna possa in autonomia seguire tutte le fasi di un processo.

Il sistema organizzativo della Cooperativa è definito, e sistematicamente aggiornato, attraverso specifici documenti aziendali, denominati comunicazioni organizzative, nei quali sono indicati:

- il responsabile della Direzione/Area;
- il relativo riporto gerarchico;
- le principali responsabilità della Direzione/Area.

La diffusione di tali documenti organizzativi è assicurata attraverso l’invio per posta elettronica, nonché la pubblicazione sull’intranet aziendale.

3.4. MOTIVAZIONI DELLA COOPERATIVA NELL’ADOZIONE DEL MODELLO

La Cooperativa, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per suo conto o nel suo interesse sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria e Confcooperative.

Ciò nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa.

In particolare, si considerano **Destinatari** del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i rappresentanti dei Soci;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i dipendenti e i collaboratori che intrattengono con la Cooperativa rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono con la Cooperativa rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

3.4.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto dalla Cooperativa si fonda su un sistema strutturato ed organico di documenti, tra cui procedure, istruzioni operative ed altri documenti che regolamentano l'operatività della Cooperativa (di seguito per brevità "procedure"), nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene in via astratta possibile la commissione di reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Cooperativa;
 - un sistema di deleghe, poteri di firma e procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative di svolgimento delle attività nelle aree a rischio;
 - un sistema sanzionatorio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Cooperativa verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie;

- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, con le metodologie e gli strumenti formalmente indicati in un Regolamento dell'O.d.V.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo ad impedire eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Cooperativa;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Cooperativa che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Cooperativa non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Cooperativa intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello ha seguito diverse fasi che vengono qui di seguito descritte e che hanno portato all'elaborazione di un documento di risk assessment ex D.Lgs. 231/01.

- 1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Cooperativa e, tra queste, individuare le attività in cui possono - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività aziendali e delle aree a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigramma, processi principali, procure, comunicazioni organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i primi livelli della struttura aziendale.
- 2) Analisi dei rischi potenziali. Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera la Cooperativa ed alla relativa individuazione delle aree ed attività a rischio, sono stati identificati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, nonché le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.
- 3) As-is analysis. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di esprimere il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni,

ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

- 4) Gap analysis. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Cooperativa ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.
- 5) Predisposizione/aggiornamento del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Cooperativa ha provveduto alla predisposizione/aggiornamento del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo 3.5.

Sulla base del risk assessment effettuato, in ragione della specifica operatività della Cooperativa, sono state, pertanto, individuate le attività a rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, riportate nella Parte Speciale del presente Modello.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi (ad esempio: selezione ed assunzione di personale, sistema di incentivazione, acquisizione di beni e servizi, ecc.).

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Cooperativa intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Nell'ambito delle attività di risk assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Cooperativa.
- Procedure operative. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.
- Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.
- Sistema di controllo di gestione. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente nella Cooperativa, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

- Monitoraggio e gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- Principi etici formalizzati. L'analisi ha riguardato la verifica della completezza dei principi etici indicati nel Codice Etico di Le Vele Cooperativa Cooperativa Sociale - Onlus con riferimento alle singole attività a rischio reato.
- Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Cooperativa - dirigenti e non - sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.
- Comunicazione al personale e sua formazione ed informazione agli altri Destinatari. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per i Destinatari del Modello in materia di D.Lgs. 231/01.

3.5. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle linee Guida di Confindustria nonché alle motivazioni di adozione del Modello da parte della Cooperativa, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'O.d.V.;
- la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento per i reati non trattati nella parte speciale.

La "Parte Speciale" evidenzia, per ogni area a rischio individuata in sede di risk assessment:

- la descrizione del potenziale profilo di rischio;
- le attività a rischio e gli enti coinvolti (Direzioni/Aree) nell'ambito della specifica area a rischio;
- i Principi di controllo specifici.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Cooperativa i seguenti documenti riportati in allegato:

- Codice Etico Le Vele. Tale documento esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi si assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno della Cooperativa.

3.6. ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico.

3.7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto, la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali e di carattere prevalentemente formale, da apportare al presente Modello, anche in conseguenza di già avvenute delibere del C.d.A., vengono direttamente recepite nello stesso, a cura del Presidente del C.d.A.

In particolare è riservato al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa il compito di:

- integrare, anche su proposta dell'O.d.V., la Parte Generale e quella Speciale del presente Modello;
- provvedere all'emanazione del Codice Etico ed alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria e Confcooperative, le caratteristiche dell'O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- a) Autonomia ed indipendenza. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno della Cooperativa e prevedendo un'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione.
- b) Professionalità. L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) Continuità d'azione. L'O.d.V. deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha conferito la qualifica di O.d.V., ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, a un componente esterno.

Tale Organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, delle Direzioni/Aree aziendali o di consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'O.d.V. è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le Direzioni/Aree aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività.

L'O.d.V. della Cooperativa è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". In particolare:

- **l'autonomia ed indipendenza** delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre sono assicurate dal fatto che, essendo composto da un componente esterno, è privo di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l'O.d.V. opera in assenza di vincoli gerarchici, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione del proprio operato quale O.d.V. Inoltre, le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'O.d.V. al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello. A tal fine è inoltre riconosciuto con cadenza annuale dal C.d.A. all'O.d.V. uno specifico budget di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese necessarie all'espletamento delle proprie funzioni;
- la **professionalità** è assicurata:
 - dalle competenze del componente dell'Organismo che presenta adeguati requisiti di professionalità;
 - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie Direzioni/Aree aziendali sia di consulenti esterni;
- la **continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera presso la Cooperativa per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, anche attraverso la definizione di flussi informativi periodici e ad hoc che gli permettono di essere in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

L'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

La nomina quale componente dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti professionali e di onorabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità dei membri dell'O.d.V.:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, con i membri del Collegio Sindacale o con altri membri dell'O.d.V. stesso;

- intrattenere, direttamente o indirettamente (con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da parte dell'eventuale componente interno), relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Cooperativa di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie della Cooperativa, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Cooperativa, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolare di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (fatti salvi i casi di depenalizzazione del reato ovvero di riabilitazione, ovvero di dichiarazione dell'estinzione del reato dopo la condanna ovvero di revoca della condanna medesima), in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa tipologia (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.).

Il componente dell'Organismo resta in carica per il periodo fissato dal C.d.A. all'atto della nomina e comunque fino alla nomina del successore. Le nomine sono rinnovabili per due volte.

La cessazione dalla carica di componente dell'O.d.V. potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca ed in ogni caso sarà compito del C.d.A. provvedere senza indugio alla sostituzione.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al C.d.A. per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Ove sopraggiungano cause di incompatibilità in relazione ad uno dei componenti dell'Organismo, lo stesso è tenuto a darne comunicazione formale al C.d.A.; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Il sopraggiungere di cause di incompatibilità potrebbe essere rilevato anche da persona diversa dall'interessato, tenuta a darne comunicazione formale al C.d.A. che procederà come sopra descritto.

Parimenti, l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza del componente dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'O.d.V. e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta

causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di O.d.V., possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Cooperativa ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna della Cooperativa per uno dei reati previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, nonché della normativa in materia di informazioni privilegiate.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il C.d.A. potrà disporre la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'O.d.V., provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero Organismo ad interim.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La mission dell'O.d.V. della Cooperativa consiste:

- nella verifica e vigilanza sul Modello;
- nel segnalare eventuali necessità di aggiornamento del Modello;
- nel monitorare l'effettuazione di un'adeguata attività di informazione e formazione sullo stesso.

Più in particolare è compito dell'O.d.V., tramite apposita programmazione degli interventi:

- effettuare periodicamente una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle Direzioni/Aree aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle Direzioni/Aree aziendali competenti ed al Presidente/Amministratore Delegato e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;

- verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- effettuare la verifica a campione del corretto svolgimento presso le Direzioni/Aree aziendali delle attività ritenute a rischio di reato, in conformità al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti Direzioni/Aree aziendali;
- effettuare una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, per accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- effettuare una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma e della rendicontazione da questi periodicamente inviata all'organo delegante al fine di verificarne la coerenza con la missione ed i poteri attribuiti;
- proporre al Presidente/Amministratore Delegato, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività.

Inoltre è compito dell'O.d.V.:

- definire il flusso informativo che gli consenta di essere periodicamente aggiornato dalle Direzioni/Aree aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'efficacia ed all'osservanza del Modello;
- promuovere, di concerto con la Funzione Risorse Umane, presso le competenti Direzioni/Aree aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Cooperativa.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'O.d.V. sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle Direzioni/Aree aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e degli amministratori della Cooperativa;

- richiedere informazioni a fornitori, clienti consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Come già evidenziato, ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle varie Direzioni/Aree aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate.

L'O.d.V. potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte da altre Direzioni/Aree aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.3. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. della Cooperativa provvede a fornire un'informativa scritta almeno annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Cooperativa, sia in termini di efficacia del Modello;
- le segnalazioni di infrazioni del Modello ricevute nel corso del periodo e le azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati a fronte di tali segnalazioni;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- lo stato dell'attuazione del Modello nell'ambito della Cooperativa e delle sue controllate;
- il Piano di attività per il periodo successivo.

L'O.d.V. dovrà invece riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato e per conoscenza al C.d.A. in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Direzioni/Aree aziendali (ad esempio rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali a carico della Cooperativa o nei confronti di soggetti che operano per conto della Cooperativa, in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato.

L'O.d.V. inoltre dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per riferire di eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Consiglio di Amministrazione o dalla Cooperativa di revisione.

4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

E' possibile contattare l'O.d.V. indirizzando la comunicazione ad "Organismo di Vigilanza Le Vele Cooperativa Sociale - Onlus", presso la sede legale della Cooperativa (l'indirizzo è reperibile sul sito internet aziendale) oppure tramite la casella email dedicata organismodivigilanza@levelemilano.it

Per quanto riguarda le specifiche informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse dalle Direzioni/Aree aziendali all'Organismo con cadenza ad hoc o periodica si rinvia al capitolo 3 della Parte Speciale del Modello.

4.4.1. SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'O.d.V. ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza ed attinente alla violazione del Modello nelle aree di attività a rischio o ad eventuali altre irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto. Segnatamente:

- la commissione di reati richiamati dal Decreto o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati nel paragrafo precedente.

L'O.d.V. prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute, comprese quelle pervenute in forma anonima, purché adeguatamente circostanziate; valuterà le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

La Cooperativa:

- tutela coloro che effettuano segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione;
- vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione secondo le modalità previste nel capitolo 5;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di segnalazioni infondate rivelate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza, in accordo con quanto definito successivo capitolo 6.

4.4.2. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio, il cui accesso è consentito ai soli membri del CdA e all'OdV stesso.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Cooperativa promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

La Funzione Risorse Umane, in cooperazione con l'O.d.V., gestisce, la formazione del personale sui contenuti del D.Lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

Il percorso di formazione prevede seminari formativi in aula al personale direttivo ed a quello titolare di procure. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La tracciabilità della partecipazione ai seminari formativi in aula sulle disposizioni del Decreto e sul Modello è attuata attraverso la predisposizione dell'elenco dei partecipanti e la relativa sottoscrizione da parte degli stessi.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute novità normative rilevanti per l'attività della Cooperativa, ove l'O.d.V. non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità descritte nel successivo paragrafo 5.2.

Ai neoassunti, nell'ambito del processo di inserimento nella Cooperativa, verrà effettuata una specifica formazione sul Modello, Codice Etico e sistema procedurale.

5.2. INFORMATIVA AL PERSONALE

La Cooperativa, oltre alla sopra evidenziata attività di formazione, provvede a dare al personale un'adeguata informativa in merito a:

- novità normative;
- modifiche procedurali ed organizzative.

È responsabilità della Funzione Risorse Umane, in cooperazione con l'O.d.V., gestire tale informativa. Per garantire quest'ultima, tale Direzione cura:

- l'inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale e nel sito internet della Cooperativa;
- la distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- l'invio di e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Etico ed alle Procedure aziendali, nonché relativamente a modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

5.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

La Cooperativa promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i referenti commerciali, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori della Cooperativa.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la comunicazione dell'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet della Cooperativa.

La Cooperativa inoltre provvede ad inserire nei contratti con le controparti sopra menzionate apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di comportamenti non in linea con l'osservanza dei principi etici stabiliti, opportune sanzioni sino alla risoluzione degli obblighi negoziali. Anche in questo caso eventuali eccezioni devono essere motivate e portate all'attenzione dell'O.d.V.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, nonché la violazione delle misure di tutela del segnalante e/o l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

È responsabilità:

- dell'O.d.V. monitorare costantemente l'adeguatezza del sistema disciplinare;
- della Funzione Risorse Umane aggiornare il sistema disciplinare.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1. IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, ivi compreso il mancato rispetto delle procedure aziendali, con particolare riferimento a quelle evidenziate nella Parte Speciale, costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto di Lavoro aziendale applicabile e dal Codice Disciplinare della Cooperativa, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità al vigente CCNL COOPERATIVE SOCIALI, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni previste, ometta di svolgere controlli, ecc.), dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale della Cooperativa;

- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dalla Cooperativa;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso, con le altre conseguenze di ragione e di legge, laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

6.2.2. DIRIGENTI

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e del Codice Disciplinare della Cooperativa.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto (o altra sanzione prevista dal CCNL di riferimento/Codice Disciplinare della Cooperativa) all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Cooperativa;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, con le altre conseguenze di ragione e di legge.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori della Cooperativa, l'O.d.V. provvederà senza indugio a:

- convocare l'Assemblea dei Soci, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, nel caso di violazione da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri;
- segnalare la violazione al Consiglio di Amministrazione, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, nel caso di violazione da parte di uno o più Consiglieri che non rappresentino comunque la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

6.5. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI COMMERCIALI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner commerciali, referenti commerciali ed altri soggetti esterni, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

6.6. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala la possibile rilevanza ex D.Lgs. 231/01 dell'episodio.

Più precisamente, in tutti i casi in cui l'Organismo riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare, procedendo così come indicato nei successivi capitoli 6.6.1 – 6.6.4.

6.6.1. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Qualora l'O.d.V. riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione convoca il componente indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'O.d.V., vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina l'eventuale sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

Nel caso in cui è coinvolto l'intero (o più della metà) Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V., provvede a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, invitando a tale Assemblea anche i componenti del Consiglio di Amministrazione interessati. Una volta ascoltati i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede a irrogare (o meno) la sanzione che ritiene più opportuna.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene acquisita dall'O.d.V.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale (o dell'intero Collegio sindacale), nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili. In questo caso è il Consiglio di Amministrazione che provvede a convocare l'Assemblea dei Soci.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai Dirigenti/Dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata una sanzione, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare i provvedimenti conseguenti.

6.6.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili e del Codice Disciplinare della Cooperativa.

In particolare, l'O.d.V. trasmette all'Amministratore Delegato (nel caso in cui sia l'Amministratore Delegato il dirigente coinvolto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione) ed al Responsabile della Funzione Risorse Umane (nel caso tale Responsabile sia coinvolto, l'O.d.V. provvederà ad inviare la relazione solo all'Amministratore Delegato/Presidente) una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Presidente convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire il Presidente, di concerto con il Responsabile della Funzione Risorse Umane, ad eccezione del caso in cui questi sia coinvolto, definirà la posizione dell'interessato, prendendo una decisione motivata in merito all'applicazione o meno di una sanzione.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre una posizione apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Modello, l'Amministratore Delegato/Presidente informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che deciderà sulla revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico e dell'eventuale sanzione da applicare. L'Amministratore Delegato/Presidente provvederà ad implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione, o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto, a cura dell'Amministratore Delegato/Presidente o del Responsabile della Funzione Risorse Umane nel caso si tratti, rispettivamente, di soggetto apicale o, nella fattispecie, di Dirigente.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, chi è interessato al procedimento può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina di tale Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.6.3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti non dirigenti avviene nel rispetto dell'iter di seguito descritto nonché delle normative vigenti e del contratto collettivo applicabile.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Responsabile della Funzione Risorse Umane una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Cooperativa, tramite il Responsabile della Funzione Risorse Umane, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile della Funzione Risorse Umane se applicare o meno una sanzione, determinandone l'entità, e motiva il provvedimento.

Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Responsabile della Funzione Risorse Umane non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità.

Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

6.6.4. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 6.4, l'O.d.V. trasmette al Responsabile della Direzione/Area che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza all'Amministratore Delegato (al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui sia l'Amministratore Delegato a gestire il rapporto contrattuale), una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo.

Il Responsabile della Direzione/Area che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Direzione *Corporate & Legal Affairs*, sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato nonché dal Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui l'incarico sia stato da questo conferito, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare qualsiasi fattispecie di reato (anche solo nella forma del tentativo), incluse pertanto anche quelle previste dal D.Lgs. 231/01 ed elencate nel capitolo 1 della presente Parte Generale;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle illustrate nel capitolo 1 della presente Parte Generale;
- svolgere le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Cooperativa, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi Sociali, dell'O.d.V. e della Cooperativa di revisione;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Cooperativa;
- assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alla Pubblica Amministrazione, alle autorità di vigilanza o controllo nel rispetto della normativa vigente.



PARTE SPECIALE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo, coerentemente con i principi delineati nella Parte Generale, di definire e formalizzare per ogni area di attività a rischio ex D.Lgs. 231/01 diretta o strumentale individuata:

- il potenziale profilo di rischio, ovvero i reati che possono essere in astratto realizzati nell'area a rischio e le modalità di commissione degli stessi;
- le attività a rischio e gli Enti coinvolti ovvero le diverse attività aziendali a rischio e le Direzioni/Aree aziendali coinvolte nella loro gestione; si precisa che le attività a rischio sono svolte anche attraverso le Direzioni/Aree delle Cooperativa concessionarie facenti parti del Gruppo;
- i Principi di controllo specifici che i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale, sono tenuti a rispettare, intendendosi per tali i documenti aziendali che regolamentano l'operatività della Cooperativa (per brevità "procedure"), gli specifici strumenti ed attività di controllo ritenuti rilevanti ai sensi della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, applicabili alle attività ed ai processi a rischio-reato.

La presente Parte Speciale si applica ai Destinatari del Modello così come identificati nella Parte Generale dello stesso.

La Cooperativa si adopera, in linea con quanto descritto nel capitolo 5 della Parte Generale, affinché venga data ai Destinatari adeguata formazione in ordine ai contenuti della Parte Speciale.

È responsabilità dell'O.d.V. verificare l'aderenza e la concreta attuazione di quanto previsto in materia di controlli nell'ambito delle diverse aree di attività a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'O.d.V.

Come già anticipato nella Parte Generale, per consentire all'Organismo di essere periodicamente aggiornato dalle Direzioni/Aree aziendali interessate sulle attività a rischio di reato, così da poter garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, sono previsti obblighi informativi verso l'O.d.V., riepilogati nel successivo capitolo 2.

2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALL'ODV

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo 4.4.1 della Parte Generale del Modello, devono essere obbligatoriamente trasmesse dalle Direzioni/Aree aziendali all'O.d.V. della Cooperativa altre informazioni con cadenza ad hoc o periodica.

2.1. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AD HOC

Di seguito si riportano le informazioni che devono essere trasmesse all'O.d.V. al verificarsi dell'evento:

- a cura della Direzione Operativa / Direzione Amministrativa della Cooperativa:
 - l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Cooperativa ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
 - gli atti di citazione relativi ai contenziosi di natura giuslavoristica;
- a cura delle Direzione Operativa / Direzione Amministrativa della Cooperativa:
 - i provvedimenti provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
 - gli atti di citazione relativi ai contenziosi diversi da quelli di natura giuslavoristica (si veda il punto precedente) e fiscale;
- a cura della Funzione Risorse Umane le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- a cura della Direzione Amministrativa:
 - gli atti di citazione relativi ai contenziosi fiscali;
- a cura della Direzione/Area richiedente il finanziamento, le note riepilogative concernenti la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;
- a cura della Direzione Amministrativa:
 - le condizioni contrattuali generali, a seguito di ogni modifica non formale;
 - la comunicazione di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Cooperativa di revisione, che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
 - l'indicazione dei fornitori/consulenti che non hanno aderito al Codice Etico;
- a cura della Funzione Sistema Informativo e risorse tecnologiche, i risultati delle verifiche condotte sulla Sicurezza informatica (risk assessment NAS e Server).

2.2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA PERIODICA

Di seguito si riportano le informazioni che devono essere trasmesse all'O.d.V. con cadenza periodica.

I Responsabili di primo livello hanno il compito di compilare le dichiarazioni e di farle compilare anche ai loro sottoposti di secondo livello e di curarne l'archiviazione. L'O.d.V. può effettuare un controllo di tali lettere in occasione delle audizioni che pianifica ogni anno con i vari Responsabili di primo livello.



- a cura della Funzione Risorse Umane:
 - le evidenze dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. L'invio è semestrale.
 - la documentazione relativa all'attività di formazione al personale svolta in attuazione del Modello ed alla partecipazione alla medesima da parte del personale. L'invio è annuale.
 - un report semestrale relativo ai contenziosi in essere relativi al personale, con evidenza dei legali incaricati di seguire gli stessi.
- a cura della Direzione Amministrativa.
 - un report semestrale relativo ai contenziosi fiscali in essere con evidenza dei legali incaricati di seguire gli stessi;
 - un report semestrale relativo ai contenziosi diversi da quelli fiscali e quelli relativi al personale, con evidenza dei legali incaricati di seguire gli stessi;
 - Verbali delle verifiche ispettive contenenti prescrizioni o sanzioni (NAS, ATS...)
- a cura del RSPP un report con cadenza annuale, contenente le seguenti informazioni:
 - la relazione annuale sull'andamento della sicurezza dei luoghi di lavoro, contenente l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali o in alternativa i verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da inviare con periodicità almeno annuale.
 - i risultati dell'attività di vigilanza e delle verifiche periodiche in merito all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate e lo stato di attuazione dei piani di azione definiti per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche;
 - un riepilogo in merito alle comunicazioni ad hoc in materia di ambiente e alle eventuali variazioni e aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno.

3. AREE A RISCHIO

In considerazione delle caratteristiche delle attività di business proprie della Cooperativa, del contesto operativo in cui esse si svolgono, della struttura organizzativa e di controllo adottate, le aree a rischio-reato diretto e/o strumentale, identificate in seguito al Risk Assessment, sono le seguenti:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- legale e societario;
- budget, contabilità, redazione del bilancio e fiscalità;
- acquisti;
- risorse umane;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- omaggi, spese di rappresentanza e di ospitalità, organizzazione di eventi e fiere e erogazioni liberali;
- sistemi informativi;
- aspetti ambientali;
- attività relative al servizio di assistenza sociale di natura psichiatrica.

L'individuazione delle aree di attività a rischio, ovvero le modalità di gestione delle stesse, possono mutare nel tempo, in considerazione di diversi fattori, quali ad esempio:

- l'ampliamento/modifica delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01;
- il mutamento della struttura organizzativa/societaria/di business della Cooperativa;
- la rilevazione di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- la valutazione dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello, non idonee a prevenire la commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio reato.

Conseguentemente nel tempo, al mutare dei fattori sopra evidenziati o di altri fattori al momento non prevedibili, la Cooperativa verificherà la necessità di integrare/modificare le aree a rischio sopra evidenziate.

3.1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Preliminarmente all'analisi del potenziale profilo di rischio in merito ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, si evidenzia che, per la definizione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, sono presi a riferimento per l'effettuazione del Risk Assessment e, più in generale, per la predisposizione del presente Modello, gli artt. 357, 358 e 322-*bis* c.p. In particolare, gli articoli anzidetti riportano la nozione di *pubblici ufficiali* e di *incaricati di un pubblico servizio* italiani ed appartenenti ad organismi internazionali:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad esempio dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio").

Passando ad analizzare il potenziale profilo di rischio dell'area rapporti con le istituzioni ed enti pubblici, la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA") espone la Cooperativa al rischio di commissione o concorso nei reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono individuate ad esempio nella dazione, nella promessa o nell'offerta di denaro o di altra utilità, anche per il tramite di terzi, a Funzionari della PA/pubblici agenti:
 - per non fare emettere provvedimenti/sanzioni nei confronti della Cooperativa in sede di verifica;
 - in vista dell'ottenimento o per il rilascio di una concessione;
- concussione (art. 317 c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono individuate nel caso in cui un dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute;
- truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione delle condotte illecite, esse in astratto sono individuate ad esempio:
 - nell'alterazione del contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. - destinata agli Enti pubblici competenti, quali ad esempio all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per non subire la revoca della concessione o per ottenere qualche altro vantaggio;
 - nella trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto;

- nell'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Cooperativa;
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione delle condotte illecite, esse in astratto sono individuate ad esempio, rispettivamente, nell'utilizzo di fondi/contributi pubblici per finalità diverse rispetto a quelle per cui li si è ottenuti e nella ricezione di erogazioni di denaro o altri contributi senza averne titolo;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita esse in astratto sono individuate ad esempio attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo, mediante ad esempio l'occultamento e/o omissione di documenti ed informazioni rilevanti in sede di ispezioni, al fine di non subire multe;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Il reato si configura, in via astratta, nel caso in cui la Cooperativa effettui/vanti una mediazione o richieda una mediazione tra pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, in cambio della quale indebitamente richiede/promette/dà denaro o altra utilità, nell'interesse e/o a suo vantaggio;
- frode informatica (art. 640-ter, comma 1, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, eventualmente anche producendo il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico. L'interferenza può realizzarsi in varie forme, in fase di:
 - raccolta ed inserimento dei dati;
 - elaborazione dei dati;
 - emissione dei dati.

In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Ad esempio, per quel che riguarda le modalità di commissioni del reato esse in astratto potrebbero essere:

- la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico;
- l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita esse in astratto sono individuate a titolo esemplificativo attraverso:
 - l'attribuzione di un bonus non dovuto al dipendente chiamato a testimoniare, per indurlo a rilasciare dichiarazioni mendaci (o non rilasciare dichiarazioni) all'autorità giudiziaria;
 - l'assunzione a tempo indeterminato (o il conferimento di altra utilità) di un testimone di un processo, per indurlo a rilasciare dichiarazioni mendaci (o per non rilasciare dichiarazioni) all'autorità giudiziaria;

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): il reato si configura, in via astratta, nel caso in cui la Cooperativa commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità (art 355 c.p.);
- peculato (art 314 comma 1 c.p.): Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono individuate nel caso in cui un dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.): Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono individuate nel caso in cui un dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono individuate nel caso in cui un dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3.1.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

La Cooperativa intrattiene una molteplicità di rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'esecuzione della propria attività (es. Regione Lombardia, ASL, Guardia di Finanza, Carabinieri, INAIL-INPS, Ispettorato del Lavoro, ISTAT, etc.).

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Gestione delle pratiche per l'ottenimento/mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività tipiche dell'organizzazione.	CDA	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di visite ispettive e accertamenti	Rappresentante Legale	

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Progettazione, sviluppo ed erogazione del servizio di assistenza sociale di natura psichiatrica	Direttore Sanitario	
Gestione di farmaci e sostanze stupefacenti (acquisto, distribuzione, etc.)	Direttore Sanitario	

3.1.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre ai principi espressi nel Codice Etico, la Cooperativa prevede:

- il divieto di:
 - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - porre in essere ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- l'obbligo di:
 - svolgere le attività aziendali nel rigoroso rispetto dei limiti delle concessioni ottenute;
 - portare all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'O.d.V. eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Cooperativa in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa;
 - utilizzare correttamente le procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;
 - nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano, comunque, turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della stessa.

I rapporti nei confronti della PA devono essere gestiti nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che prevedono/richiamano:

- l'identificazione dei soggetti/enti rientranti nell'ambito della PA;

- i criteri generali a cui devono essere ispirati i rapporti con la PA;
- le modalità operative attraverso le quali devono essere gestiti i rapporti con la PA, che garantiscano un'adeguata separazione delle funzioni;
- l'individuazione dei rapporti principali con la PA e le Direzioni/Aree aziendali responsabili della gestione di tali rapporti;
- i criteri di escalation gerarchica nella gestione dei diversi rapporti con i vari enti della PA, soprattutto laddove si ravvisino criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione;
- la partecipazione di almeno due risorse aziendali in occasioni di eventuali ispezioni condotte a cura di rappresentanti della PA;
- le modalità operative attraverso le quali è garantita la tracciabilità e l'archiviazione e conservazione della documentazione relativa ai principali rapporti intrattenuti con pubblici funzionari (ad esempio mediante scambio di email, redazione/sottoscrizione di verbali, comunicazioni tramite email al proprio superiore gerarchico di incontri tenuti con rappresentanti della PA).

3.2. LEGALE E SOCIETARIO

3.2.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

L'attività di gestione del legale e societario (di qualsiasi natura esso sia, ovvero civile, penale, giuslavoristico, con l'amministrazione finanziaria italiana, ecc.) può comportare, in via teorica, il rischio di commissione dei reati di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita esse in astratto sono individuate attraverso:
 - l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità nei confronti di una persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario;
 - atti di violenza o la minaccia di atti di violenza, nei confronti di una persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita esse in astratto sono individuate:
 - corruzione (o tentativo di corruzione) di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Cooperativa ovvero altro consulente/fornitore, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio, ad esempio, della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una Cooperativa estera facente capo al medesimo;
 - corruzione (o tentativo di corruzione) di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo ad occultare un documento sfavorevole per la Cooperativa, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro ovvero l'attribuzione di una consulenza a persona gradita all'ausiliario;
 - corruzione (o tentativo di corruzione) di un Pubblico Ministero, per ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Cooperativa, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità (ad esempio l'assunzione di persona a lui gradita);
- truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, esse in astratto sono relative all'induzione in errore dell'Autorità giudiziaria, delle Autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, alterando il contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. – a loro destinata, in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Cooperativa;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), che potrebbe configurarsi, in via astratta, ad esempio nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (magistrato, ausiliario del magistrato, ecc.), nell'ambito delle attività relative alla gestione di un contenzioso, induca la Cooperativa a dargli o farsi promettere denaro o altra utilità per ottenere una sentenza favorevole;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Cooperativa dà o promette denaro o altra utilità ad una persona che vanta o sfrutta la relazione con un magistrato, come prezzo della propria mediazione illecita verso il

magistrato, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). I reati potrebbero in astratto essere commessi ad esempio nel caso in cui un referente della Cooperativa corrompa o tenti di corrompere, anche per interposta persona, offrendo o promettendo denaro o altra utilità, il legale ovvero il consulente tecnico di parte della controparte, al fine di ottenere informazioni a vantaggio della Cooperativa.

Il processo affari societari è potenzialmente esposto al rischio di commissione (o di concorso in commissione) dei seguenti reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322-bis c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), in considerazione del fatto che gestire gli affari societari comporta sistematici contatti ed adempimenti verso i funzionari della PA (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: es. Notai, Camera di Commercio, Tribunali, Uffici del Registro, etc.). A tal fine, il contatto con i funzionari pubblici potrebbe rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità agli stessi per ottenere un trattamento di favore, ad es. inducendoli ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni da comminarsi a seguito di irregolarità emerse in occasione di controlli (per l'analisi dell'area a rischio relativa ai rapporti con la PA, si rimanda al capitolo 3.1 della presente Parte Speciale);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Cooperativa controllante (art. 2628 c.c.) e operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); ciò alla luce del fatto che l'attività degli organi sociali può portare a delibere consiliari/assembleari connesse con operazioni sul capitale (quali ad esempio l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, la riduzioni del capitale sociale o la fusione con altra Cooperativa o scissioni, o una scissione in violazione degli art. 2306, 2445 e 2503 c.c.) che, in via potenziale, possono ledere l'integrità del capitale sociale e le ragioni dei creditori;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). Tale reato si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi a terzi un danno. In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del Consiglio di Amministrazione di comunicare (agli altri membri del Consiglio e ai Sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore della Cooperativa abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla propria Cooperativa, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla medesima o ad un terzo;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; si tratta di un "reato comune", che può quindi essere commesso da chiunque. Tale fattispecie, potrebbe concretizzarsi nell'impiego di

azioni o quote non collocate, nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell'uso di altri mezzi illeciti;

- false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità, impedito controllo, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale. Tra le modalità di realizzazione si segnala ad esempio l'occultamento in tutto o in parte con mezzi fraudolenti di informazioni/fatti che avrebbero dovuto essere comunicati ai Sindaci riguardo la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o la falsificazione/omissione delle comunicazioni/adempimenti nei confronti degli stessi;
- abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). Il reato potrebbe essere commesso ad esempio comunicando ad altri, al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa della specifica funzione della Cooperativa, informazioni privilegiate in proprio possesso relative a titoli quotati ovvero raccomandando o inducendo a compiere operazioni su strumenti finanziari quotati, sulla base delle informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e aggio (art. 2637 c.c.). Tali reati si potrebbero ad esempio configurare comunicando notizie false relative a strumenti finanziari quotati e non, oppure ponendo in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero idonei ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Cooperativa.

3.2.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali e relativi rapporti con le Autorità Giudiziarie	CDA	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze
Affari societari	CDA	

3.2.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Cooperativa, oltre a quanto già previsto nel Codice Etico e, per i rapporti con la PA, nel paragrafo 3.1.3 della presente Parte del Modello, prevede che i rapporti con la magistratura e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni comunque connesse al contenzioso devono essere curati esclusivamente dalle Direzioni/Aree competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, evitando di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che prevedono:

- i criteri generali cui deve essere ispirata l'attività di gestione del contenzioso e conseguentemente, in linea con il Modello, le azioni esplicitamente vietate in merito, nonché i seguenti principi:
 - la scelta dei legali e degli altri professionisti che supportano la Cooperativa nel contenzioso deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista;
 - il legale ed il professionista dovranno prendere visione del Codice Etico e dichiarare di aderire ai principi in esso contenuti, tra cui l'assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Cooperativa;
 - l'attività prestata dai professionisti e dai legali deve essere debitamente documentata e la Direzione/Area che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
 - la corresponsione dei compensi ai professionisti ed ai legali esterni deve avvenire sulla base di una descrizione delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa;
- le modalità operative attraverso le quali deve essere gestito il contenzioso con riferimento alle varie fasi, ed in particolare:
 - la gestione del precontenzioso;
 - l'apertura del contenzioso;
 - la selezione del legale e la definizione della strategia da adottare nel contenzioso (tale aspetto può essere normato con un rimando alla procedura acquisti);
 - la gestione della fase dibattimentale;
 - la gestione di eventuali transazioni (con particolare riferimento all'iter che porta all'accettazione di una transazione);
 - l'elaborazione di report di monitoraggio dello status dei contenziosi;
 - i flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- l'individuazione delle Direzioni/Aree aziendali responsabili della gestione delle diverse tipologie di contenzioso ed il coinvolgimento, da parte della Direzione/Area principalmente coinvolta, di altre Direzioni/Aree per competenza ovvero del diretto superiore gerarchico/procuratore abilitato nelle decisioni da prendere/documenti da sottoscrivere;
- le modalità attraverso le quali è garantita la tracciabilità e l'archiviazione e conservazione della documentazione relativa alla gestione dei contenziosi ed alle decisioni in merito alla strategia di gestione del contenzioso.

Oltre ai principi espressi nel Codice Etico, la Cooperativa prevede che:

- è richiesto a tutti i Destinatari di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Cooperativa, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- è fatto divieto di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di

alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- è richiesto a tutti i Destinatari di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- tutte le operazioni sul capitale sociale della Cooperativa, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito delle Cooperativa controllate, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere ispirate ai seguenti principi:
 - trasparenza, correttezza e rispetto della normativa;
 - l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda, ecc.);
 - l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse Direzioni/Aree aziendali coinvolte;
 - l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale e l'O.d.V.;
 - l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Esponenti aziendali in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in Cooperativa controllate;
 - l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in Cooperativa controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra, dello Statuto della Cooperativa e di regole che:

- descrivono, le modalità operative, i flussi informativi, gli strumenti e le responsabilità delle Direzioni/Aree aziendali coinvolte nella gestione degli affari societari, con particolare riferimento alla gestione dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee;
- disciplinano le diverse fasi del processo connesso con le operazioni sul capitale sociale della Cooperativa, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito delle Cooperativa controllate, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale.

3.3. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

3.3.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Le attività connesse alla redazione del budget, alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità presentano i seguenti potenziali profili di rischio:

- una non corretta gestione delle stesse, impattando sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa, potrebbe costituire uno dei presupposti per la commissione o il concorso in commissione dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.). Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti che non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Pertanto tali reati potrebbero, in via astratta, verificarsi ad esempio attraverso:
 - l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero;
 - la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative di bilancio;
 - la valutazione che si discosti, consapevolmente, dai criteri di stima normativamente fissati in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
 - la modifica dei dati contabili presenti sul sistema informatico;
 - l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto terzi, ecc.

Inoltre le attività della presente area a rischio possono essere strumentali alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 c. 3 e 2635-bis c.1 c.c.).

Ciò in quanto possono essere strumentali alla costituzione di fondi occulti utilizzabili per fini corruttivi, ad esempio attraverso:

- la contabilizzazione di poste fittizie (es. fatture false per prestazioni inesistenti);
- l'omessa contabilizzazione di poste;

- la sopravvalutazione di beni della Cooperativa.

I reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati potrebbero verificarsi anche nel caso in cui la Cooperativa corrompa o tenti di corrompere mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, anche per interposta persona, un terzo, al fine di ricevere dei documenti falsi e/o alterati che permettono di esporre in contabilità dei dati non veritieri.

Le attività della presente area a rischio possono astrattamente configurare condotte riconducibili alla ricettazione (art. 648 c.p.), al riciclaggio (art. 648-bis c.p.), all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Ad esempio la Cooperativa potrebbe incorrere in quest'ultimo reato se a seguito della commissione o del concorso in commissione di un altro reato (tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01), ottiene delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Infine le attività della presente area a rischio possono essere strumentali alla commissione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000) e/o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

La gestione dei flussi finanziari può comportare, in via teorica, il rischio di commissione dei reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) attraverso la gestione dei flussi finanziari connessi alle attività di vendita e acquisto (si rimanda a tali attività per gli approfondimenti sul profilo di rischio specifico);
- associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso, nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa procacci in maniera consapevole risorse finanziarie da destinare a soggetti riconducibili a tali tipologie di associazioni;
- corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.), nel caso in cui ad esempio la Cooperativa per ottenere un vantaggio da un istituto di credito (es. migliori condizioni di finanziamento, mancata revoca di un fido a fronte del non rispetto di covenant stabiliti nelle condizioni per avere il fido) offra un compenso (ad es. attraverso la dazione ovvero promessa di denaro o di altra utilità) non dovuto al funzionario di banca. Si precisa comunque che nello svolgimento di alcune attività (quali, ad esempio, la gestione dei crediti agevolati), gli istituti di credito sono di fatto e di diritto equiparati alla Pubblica Amministrazione: in questo caso non sussisterebbe i reati di corruzione tra privati/istigazione alla corruzione tra privati, ma quelli di corruzione/istigazione previsti nell'ambito dei delitti verso la PA;
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. La Cooperativa potrebbe potenzialmente incorrere in tali delitti, nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzata una carta di credito di cui la

Cooperativa non è titolare, ovvero in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale.

La gestione dei flussi finanziari costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 319-quater c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322-bis c.p.), di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Tali reati potrebbero, infatti, essere commessi in via astratta attraverso una gestione poco trasparente e corretta dei flussi monetari e finanziari, che potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive ad esempio attraverso:

- l'utilizzo improprio dei conti correnti societari al fine di rendere disponibili somme di denaro o per rendere non agevole la tracciabilità delle movimentazioni di fondi;
- l'effettuazione dei pagamenti di fatture fittizie al fine di creare delle "disponibilità";
- il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte;
- l'utilizzo delle somme della cassa al fine di creare delle "disponibilità";
- la costituzione di fondi a fronte di fatture false, in tutto o in parte.

3.3.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Flussi monetari e finanziari, tesoreria	Direzione Amministrativa	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Contabilità, bilancio e fiscalità	CDA	Organigramma, mansionario e competenze

3.3.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre ai principi espressi nel Codice Etico, la Cooperativa prevede che:

- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- è fatto divieto di compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché è fatto divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che prevedono la definizione delle modalità operative, dei flussi informativi, degli strumenti, dei ruoli e delle responsabilità nei processi di:

- formazione del budget, dei forecast e del reporting, tenendo conto, tra l'altro:
 - della partecipazione delle diverse Direzioni aziendali all'elaborazione del budget;
 - di forecast e quindi reporting periodici da portare all'attenzione del Vertice Aziendale e degli altri interessati, al fine di garantire il monitoraggio dell'andamento aziendale;
- tenuta della contabilità e della predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali aventi carattere amministrativo contabile, tenendo conto, tra l'altro:
 - delle modalità di emissione delle fatture attive/rendiconti;
 - delle modalità di ricezione delle fatture passive e dei relativi controlli effettuati prima delle registrazioni contabili;
 - dell'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna Direzione/Area aziendale deve fornire alla Direzione/Area preposta alla tenuta della contabilità ed alla redazione del bilancio, nonché dei criteri per la loro elaborazione e la tempistica di consegna;
 - della trasmissione dei dati ed informazioni alla Direzione/Area responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi ed identificati i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - della segregazione tra chi effettua le registrazioni contabili delle fatture attive / passive e chi monitora gli incassi / predispone la lista dei pagamenti / dispone i pagamenti;
 - della sottoscrizione da parte dei responsabili delle Direzioni/Aree coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di

- una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- delle attività attraverso le quali viene garantita la tracciabilità delle operazioni contabili e di predisposizione del bilancio, con particolare riferimento a quelle relative alle scritture di accertamento e assestamento ovvero quelle che comportino la necessità di effettuare delle stime;
- dell'effettuazione di riunioni almeno annuali tra la Cooperativa di revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V.;
- gestione della fiscalità, con riferimento ai vari adempimenti cui la Cooperativa è tenuta nel rispetto della legge, tenendo conto, tra l'altro:
 - del monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
 - della verifica della completezza e correttezza dei dati contabili e gestionali necessari al calcolo delle imposte dirette e indirette;
 - della verifica del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette rispetto alle evidenze e alla normativa contabile e fiscale;
 - della formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte dirette e indirette;
 - del divieto di comportamenti che possano ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria ovvero indurre la stessa in errore, ovvero comportamenti volti a occultare o distruggere documenti contabili la cui conservazione è obbligatoria, ossia atti fraudolenti sui propri e altrui beni al fine di non pagare o pagare meno imposte;
 - della puntuale verifica da effettuare in ordine alla congruità e effettività delle prestazioni in relazione alle quali viene rilasciata fattura/rendiconto alla/dalla Cooperativa, con il coinvolgimento delle Direzioni/Aree interessate per competenza;
- gestione dei cespiti, tenendo conto, tra l'altro delle fasi di acquisizione/modifica degli assets, immobilizzazioni, messa in esercizio, svalutazioni, dismissioni e inventario.

Le procedure dovranno inoltre prevedere l'archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa / contabile nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, in modo da assicurarne una immediata rintracciabilità.

Oltre ai principi espressi nel Codice Etico, la Cooperativa prevede che:

- ogni atto di natura finanziaria della Cooperativa deve essere previamente autorizzato dagli uffici competenti garantendo la sua rispondenza all'interesse della stessa, la congruità del costo, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario su conti correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l'ordine/incarico (aperto presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è conferito l'incarico);
- sono vietati pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- è vietato compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario o da renderlo meno agevole quali, ad esempio, versamenti frazionati, investimenti in beni immobili effettuate a tale scopo;

- è vietato utilizzare in maniera illecita strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che prevedono le modalità operative i flussi informativi, gli strumenti e le responsabilità, relativamente a:

- gestione della tesoreria, con particolare riferimento a:
 - pagamenti delle fatture passive è previsto, l'obbligo di:
 - svolgere, prima dell'esecuzione dei pagamenti, un'attività di controllo e valutazione della fornitura/prestazioni a cura della Direzione/Area richiedente;
 - verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e i relativi documenti di riferimento (contratto/ordine di acquisto, cedolini, F24, Nota Spese, ecc.);
 - politica di recupero crediti, con indicazione delle modalità di avvio delle azioni tese al recupero del credito, fino al passaggio della pratica al contenzioso;
 - rapporti con gli istituti di credito per apertura/chiusura rapporti e gestione degli stessi;
 - riconciliazioni tra estratto conto della banca e dato contabile;
 - verifica delle spese sostenute con carte di credito/carta carburante con addebito diretto sul conto corrente della Cooperativa. Tali carte devono essere utilizzate per il sostenimento delle sole spese inerenti all'attività della Cooperativa, nel rispetto del presente Modello, del Codice Etico e, più in generale, della legge. Gli importi indicati negli estratti conto dovranno trovare verifica sulla nota spesa presentata di concerto con i relativi giustificativi, di cui la Funzione Risorse Umane dovrà verificare la congruenza e coerenza;
 - pagamenti di natura fiscale;
 - garanzie attive e passive e polizze assicurative;
 - gestione delle linee di credito/finanziamento;
 - verifica degli incassi per abbinamento al documento contabile di riferimento;
- con riferimento alla gestione delle piccole casse presenti presso le sedi:
 - le tipologie di spesa che possono essere sostenute, sia in termini di rimborsi che in termini di anticipazioni ed il flusso autorizzativo di tali spese;
 - i soggetti che possono sostenere spese per cassa;
 - le modalità attraverso cui ottenere l'autorizzazione alla spesa;
 - le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, di gestione degli esborsi e dei reintegri di cassa;

la documentazione che deve essere predisposta da chi ha la gestione della cassa e la documentazione da archiviare.

3.4. ACQUISTI

3.4.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

L'attività di approvvigionamento può comportare, in via teorica, il rischio di commissione dei reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) nell'ipotesi ad esempio di acquisto di beni e/o impiego di denaro provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nel caso di utilizzazione da parte del fornitore di risorse di provenienza delittuosa (ad esempio impianti e macchinari per lo svolgimento della propria attività);
- autoriciclaggio se, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un reato tra quelli considerati dal D.Lgs. 231/01, la Cooperativa ottiene delle utilità che impiega per l'acquisto di beni o servizi, ovvero sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01) nel caso in cui si forniscano, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, attraverso la selezione e/o gestione di fornitori / subappaltatori;
- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.), reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01), reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01), reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01) nell'ipotesi in cui gli stessi siano commessi dai fornitori/appaltatori all'interno di aree aziendali e/o comunque sotto il controllo della Cooperativa;
- concorso nei reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), nell'ipotesi in cui volontariamente ci si rivolga a fornitori / subappaltatori che nello svolgimento delle loro attività commettono i delitti/reati in questione;
- collaborazione con un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), nel caso in cui il fornitore / appaltatore selezionato sia ad essa riconducibile;
- corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.), nel caso in cui la Cooperativa dia, offra o prometta, anche per interposta persona, un compenso o altra utilità, ad un commerciale di un fornitore per ottenere un indebito beneficio/utilità non dovuto/a (es. sconto fuori mercato o anticipo della consegna a danno di altri clienti del fornitore) o al tecnico del fornitore per evitare che evidenzi delle problematiche riscontrate nello svolgimento delle sue attività;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) ad esempio nel caso di emissione di fatture false da parte di un fornitore, in accordo con la Cooperativa al fine di ottenere un vantaggio economico.

Il processo di approvvigionamento di beni e servizi potrebbe in via astratta essere inoltre lo strumento attraverso il quale vengono realizzati i reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322-bis c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

- di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.).

Tali reati potrebbero, infatti, essere commessi in via astratta attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione del fornitore. Pertanto l'emissione di ordini di acquisto può risultare strumentale alla creazione di fondi utilizzabili a fini corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio o di privati ad esempio:

- nel caso dell'attribuzione o promessa di un fittizio contratto a favore di un pubblico ufficiale o di un privato (o di familiari o persone o Cooperativa agli stessi riconducibili o graditi) al fine di ricompensarli per gli indebiti favori o per ottenere un indebito vantaggio;
- tramite la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato, da dare o promettere al pubblico ufficiale o al privato, per ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali.

3.4.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della gestione dell'attività a rischio:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Acquisti di beni, servizi e consulenze	Risorse Materiali CdA	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze

3.4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Cooperativa, oltre a quanto già indicato nel Codice Etico, prevede l'obbligo per chi si occupa della selezione di fornitori e consulenti (di seguito per brevità fornitori) di verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale, sulla base di alcuni indicatori/documenti rilevanti.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che prevedono:

- la definizione delle principali attività nonché dei ruoli e delle responsabilità nel processo di acquisizione di beni e servizi, garantendo in ogni fase un'adeguata separazione dei compiti. Più in particolare si riportano di seguito gli elementi cardine:

- per quel che riguarda la fase di richiesta di acquisto, questa deve garantire un'adeguata formalizzazione. Le richieste di acquisto devono essere autorizzate da una pluralità di soggetti, secondo uno specifico iter, e devono rientrare nell'ambito del budget approvato. In caso di acquisti extra-budget è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente del CdA;
- in fase di selezione e scelta delle offerte di fornitura, deve essere garantito/a:
 - o il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure);
 - o il ricorso a criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice Etico;
 - o almeno per le offerte di importi rilevanti o con riferimento alle quali si prevedono elevati volumi di acquisto nell'arco di un determinato periodo temporale:
 - la richiesta di una pluralità di preventivi. Qualsiasi deroga dovrà essere adeguatamente motivata in forma scritta e per importi rilevanti dovrà essere autorizzata preventivamente dal CdA;
 - la verifica in via preventiva delle informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui fornitori, per accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari. Qualora non già qualificati, la Direzione/Area competente deve procedere alla loro qualifica attraverso la richiesta di alcuni documenti (ad es. certificato antimafia, visura camerale, documento unico di regolarità contributiva) e/o la verifica dei dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
 - l'evidenza delle motivazioni in merito alla scelta dei fornitori;
- in fase di definizione dell'ordine/contratto e sua sottoscrizione devono essere previste le seguenti attività:
 - o definizione di condizioni economiche coerenti con la tipologia di fornitura richiesta;
 - o inserimento di clausole standard definite. Tutte le deroghe da tali condizioni standard devono essere approvate dal CdA;
 - o sottoscrizione dell'ordine/contratto di fornitura da parte di soggetto della Cooperativa dotato di idonea procura in tal senso;
- la fase di ricezione, controllo e valutazione della fornitura e di autorizzazione al pagamento deve prevedere che:
 - o per quanto possibile, la ricezione/controllo dei beni/servizi sia effettuato da soggetto (richiedente della fornitura) diverso da chi gestisce la fase di offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/prestazione;
 - o eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusi eventuali inadempimenti o adempimenti parziali di obbligazioni contrattuali, siano evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Direzioni/Aree aziendali competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge;

- l'attività prestata dal fornitore sia debitamente documentata e la Direzione/Area che si è avvalsa della sua opera, attesti l'effettività della prestazione, prima della liquidazione dei relativi onorari;
- l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (richieste di offerta, motivazione della scelta, analisi di benchmarking, ecc.), al fine di assicurare la tracciabilità del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi;
- la valutazione e qualificazione dei fornitori, nonché loro iscrizione nell'albo della Cooperativa o in appositi elenchi e le verifiche periodiche su fornitori già iscritti in tali albi/elenchi;
- che il fornitore dovrà prendere visione del Codice Etico della Cooperativa e sottoscrivere una dichiarazione di accettazione dello stesso e che in caso di violazione delle norme previste dallo stesso, la possibilità da parte della Cooperativa di comminare adeguate sanzioni contrattuali;
- la predisposizione di condizioni generali di fornitura standard, nell'ambito delle quali sono previste tra l'altro:
 - la clausola secondo cui il fornitore prende visione del Codice Etico della Cooperativa e del D.Lgs. 231/01 e si impegna al loro rispetto; qualsiasi violazione commessa dal fornitore (ed accertata da parte della Cooperativa e/o dalle autorità competenti), con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico della Cooperativa, comporterà la possibilità di risoluzione del contratto, nonché di rivalersi in sede legale con i soggetti che hanno compiuto tale violazione;
 - la sottoscrizione a cura del fornitore della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
 - il fatto che l'eventuale sopraggiungere, nel corso del rapporto contrattuale, di un conflitto di interessi, debba essere tempestivamente segnalato alla Cooperativa.

3.5. RISORSE UMANE

3.5.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il processo di selezione e gestione (ovvero di incentivazione e sviluppo) del personale può comportare, in via teorica, il rischio di commissione dei reati:

- di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01), nel caso in cui si forniscano, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, attraverso ad esempio l'assunzione di persone appartenenti/vicine ad associazioni aventi tali finalità o l'attribuzione di bonus/altri incentivi non dovuti a tali persone;
- di collaborazione con un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), nel caso si assumano persone ad essa riconducibile o si attribuiscono bonus/altri incentivi non dovuti a personale ad essa riconducibile;
- di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01), nel caso in cui si assumano dei dipendenti non in regola con il permesso di soggiorno. Tale reato può essere commesso anche nel corso del rapporto di lavoro, nel caso in cui venga a scadere in tale periodo il permesso di soggiorno del lavoratore;
- contro la personalità individuale, nel caso (anche in concorso con fornitori) di sfruttamento del lavoro, ad esempio, nel caso di riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali si rinvia all'area a rischio apposita;
- di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), ad esempio nel caso in cui la Cooperativa muti la destinazione dei finanziamenti ottenuti per la formazione, utilizzandoli per altre attività ovvero nell'ipotesi in cui riceva dei finanziamenti per la formazione senza averne titolo.

Il processo di selezione e gestione del personale costituisce inoltre una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322-bis c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e di induzione indebita a dare o premettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.).

Per quanto riguarda le possibili modalità di commissione di tali reati, a titolo esemplificativo si riporta quanto segue:

- nella fase di selezione, l'assunzione o la promessa di assunzione, anche tramite interposta persona, di persona "vicina" o "gradita" a soggetti pubblici/privati da corrompere non basata su criteri strettamente meritocratici;

- nella fase di sviluppo del personale, il riconoscimento o promessa, anche per interposta persona, di:
 - promozioni/avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio/fringe benefit a personale "vicino" o "gradito" a soggetti pubblici/privati a fini corruttivi, non informati a criteri strettamente meritocratici;
 - bonus/incentivi "ingiustificati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi sia direttamente attraverso l'accreditamento da parte del lavoratore dipendente di somma, o parte di essa, su un conto intestato ad una Cooperativa estera facente capo al pubblico funzionario/privato da corrompere sia indirettamente attraverso la creazione di fondi occulti a disposizione della Cooperativa;
- per quel che riguarda il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, potrebbe ad esempio essere commesso attraverso l'assunzione di persona "vicina" a chi è tenuto a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o attraverso l'attribuzione di un compenso non dovuto o la promozione di una persona "gradita" a chi deve rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

3.5.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Assunzione, gestione, formazione (anche finanziata) del personale e incentivazione	Direttore Amministrativo Direttore Operativo Direttore Sanitario Coordinatrice	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze

3.5.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto indicato nel Codice Etico, nonché dalle procedure aziendali che prevedono almeno quanto segue:

- per quanto riguarda il processo di selezione e assunzione di personale:
 - le richieste di nuovo personale devono trovare adeguata previsione e copertura nel budget relativo al fabbisogno di organico approvato dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, è necessario effettuare una revisione del

- budget, che dovrà essere approvato dall'Amministratore Delegato, prima di avviare il processo di selezione e assunzione;
- nella fase di individuazione del candidato da assumere per evitare un'eccessiva concentrazione del potere decisionale in capo ad una o poche persone, deve essere previsto il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, di coordinamento, di controllo del rispetto della procedura di selezione). Inoltre in tale fase deve essere garantito/a:
 - o la tracciabilità delle fonti dei curricula in fase di acquisizione e di gestione degli stessi (e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);
 - o l'individuazione di una rosa di candidati da parte della Funzione Risorse Umane;
 - o la valutazione sia tecnica che psico-attitudinale del candidato;
 - o l'assegnazione della responsabilità delle varie tipologie di valutazione a soggetti distinti (es.: valutazione "tecnica" fatta dalle Direzioni/Aree richiedenti, accompagnata da una valutazione delle "skill attitudinali" della Funzione Risorse Umane);
 - o la formalizzazione delle varie fasi del processo di scelta della risorsa, mediante la compilazione di un form in cui riportare i principali aspetti del colloquio svolto ed il relativo giudizio da parte di ciascun soggetto che ha effettuato la selezione, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate;
 - in fase di formulazione dell'offerta ed assunzione, devono essere previste le seguenti attività:
 - o verificare l'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, da parte di un soggetto diverso da quello richiedente o da colui il quale ha partecipato attivamente alla selezione;
 - o garantire che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati;
 - o prevedere che il contratto di assunzione sia sempre sottoscritto da persona dotata di idonea procura in tal senso;
 - o verificare, in caso di assunzione di personale extracomunitario, la regolarità del permesso di soggiorno;
 - o definire un kit di documenti da richiedere al candidato prima della sua assunzione al fine di verificare l'esistenza di adeguati requisiti etici e morali;
 - in fase di assunzione, devono essere previste le seguenti attività:
 - o ottenimento della firma del neoassunto di impegno al rispetto del Codice Etico della Cooperativa e più in generale del Modello;
 - o informativa al neoassunto relativamente a:
 - caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
 - elementi normativi e retributivi, come regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da eventuali contratti aziendali;

- norme e procedure da adottare per evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
 - comunicazione dell'assunzione all'outsourcer per assolvere agli obblighi nei confronti degli enti pubblici di riferimento;
- l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (curricula, esito del colloquio, valutazioni, lettere di assunzione, ecc.), per assicurare la tracciabilità del processo di selezione ed assunzione;
- per quanto riguarda il processo di gestione del personale:
 - la definizione delle principali attività nonché dei ruoli e delle responsabilità nel processo di gestione del personale;
 - la rilevazione delle presenze e la verifica delle stesse;
 - le richieste e il rilascio delle autorizzazioni per ferie e permessi e le modalità di comunicazioni di malattie e tutto ciò che concerne la determinazione del costo del personale;
 - l'autorizzazione alle trasferte ed il rimborso delle relative spese, prevedendo in particolare:
 - le modalità di autorizzazione delle trasferte mediante apposito modulo;
 - i criteri e le modalità per la concessione di eventuali anticipi;
 - le tipologie ed i limiti delle spese rimborsabili (ad es. la classe che è possibile prenotare per i biglietti aerei, ferroviari e marittimi, le modalità di calcolo per il rimborso chilometrico, i massimali previsti per le diverse tipologie di spesa, ecc.) e le modalità di effettuazione, rendicontazione, verifica, autorizzazione, registrazione e rimborso delle stesse;
 - il sostenimento delle spese di trasferta mediante utilizzo della carta di credito aziendale/carta carburante e rendicontazione delle stesse;
 - la definizione, formalizzazione ed attuazione di un sistema di valutazione delle performance del personale;
 - la definizione, approvazione ed erogazione di eventuali provvedimenti di politica retributiva (es. premi, incrementi di stipendi, bonus, ecc.);
 - il rispetto del principio che prevede che la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione deve essere condotta in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti;
 - laddove necessario, la definizione di uno scadenziario circa il mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nel tempo per il personale extracomunitario assunto a tempo indeterminato/determinato;
 - l'assegnazione di eventuali strumenti di lavoro (ad esempio autovetture, sim, telefoni, tablet), mediante l'utilizzo di apposite/i comunicazioni/moduli standard sottoscritti per accettazione, e contenenti anche il riferimento al rispetto del Modello e, più in generale, delle disposizioni della Cooperativa e della legislazione vigente;

- l'iter da seguire per ottenere, gestire e rendicontare finanziamenti pubblici per la formazione (tenendo conto anche dei protocolli specifici riportati al capitolo dedicato ai rapporti con la pubblica amministrazione);
- l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività, per assicurare la tracciabilità del processo di progressioni di carriera, assegnazione di bonus, ecc.

3.6. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.6.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Le attività relative alla implementazione e gestione di sistemi di sicurezza e tutela dell'igiene dei luoghi di lavoro presentano un profilo di rischio diretto in quanto potrebbero originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies, in materia di sicurezza sul lavoro.

3.6.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Il Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/08 riporta la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione.

3.6.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Per la gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro la Cooperativa ha definito un sistema di poteri e deleghe adeguati allo svolgimento delle attività sensibili e coerente con la struttura organizzativa della Cooperativa stessa. In particolare:

- le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza sono adeguatamente formalizzate e pubblicizzate all'interno della Cooperativa;
- è garantita la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure rilevanti per la sicurezza;
- le risorse incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati.

Con particolare riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa nel rispetto dei seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel presente Modello e nel Codice Etico e nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono quanto segue:

- Gestione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici:
 - l'individuazione ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge riguardanti attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici applicabili;
 - la formalizzazione degli aspetti contrattuali che regolano l'occupazione dei locali aziendali garantendo la chiara ripartizione delle responsabilità in merito alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti generali;
 - la pianificazione e gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e a guasto di dispositivi di sicurezza, attrezzature, macchine ed impianti;
 - i controlli e le verifiche periodiche di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici nel rispetto della normativa applicabile attraverso organismi pubblici o privati abilitati;
 - gli idonei flussi informativi tra il servizio SPP e le Direzioni/Aree a vario titolo coinvolte nel processo di approvvigionamento al fine di assicurare la valutazione preliminare dei rischi che possono essere introdotti nella Cooperativa in fase di approvvigionamento;
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione:
 - la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli connessi all'utilizzo di auto aziendale o derivanti da attività svolte fuori sede, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - la redazione, a seguito della valutazione di cui ai punti precedenti, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
 - la pianificazione ed attuazione delle necessarie misure di prevenzione protezione adeguate in relazione ai rischi individuati.
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche:
 - la designazione e formazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero di incaricati designati all'emergenza è definito in considerazione della struttura organizzativa e operativa della Cooperativa e delle possibili assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro;
 - l'individuazione delle attività aziendali assoggettate agli adempimenti di prevenzione incendi e l'attuazione delle conseguenti misure di adeguamento;



- l'individuazione delle possibili emergenze e la pianificazione delle relative modalità di gestione, organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti e formalizzando procedure affinché i lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro;
- l'informazione di tutti i lavoratori e del personale esterno circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione;
- la disponibilità di adeguati presidi di primo soccorso e di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- la presenza di planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi antincendio e di primo soccorso;
- Gestione degli appalti e della sicurezza nei cantieri:
 - una gestione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e dei relativi rischi di interferenza in conformità a quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal titolo IV del citato decreto (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
 - la comunicazione agli appaltatori delle procedure pertinenti e, se necessario, del nominativo del soggetto di riferimento per l'attività oggetto dell'appalto, nonché l'inserimento delle disposizioni disciplinari relative alla salute e sicurezza sul lavoro nel regolamento contrattuale fra le parti;
- Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione del RLS:
 - la consultazione del RLS in tutti i casi previsti dall'art 50 del D.Lgs. 81/08 lasciandone adeguata tracciabilità;
 - lo svolgimento, con periodicità almeno annuale, di una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
 - documento di valutazione dei rischi;
 - andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - programmi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza salute sul lavoro;
- Gestione della formazione, informazione e addestramento:

- un'adeguata formazione, informazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato - Regioni;
- il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito dalla normativa vigente;
- la verifica periodica dell'apprendimento.

Nel pianificare le attività di formazione, informazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati;

- Gestione della sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni:
 - la predisposizione del protocollo sanitario e il relativo aggiornamento in relazione all'evolversi dell'organizzazione;
 - la visita medica preventiva e periodica intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
 - la visita medica negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
 - la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente con particolare riferimento all'esecuzione dei sopralluoghi annuali sui luoghi di lavoro e alla presentazione della relazione annuale sui dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
 - l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
 - l'analisi e monitoraggio degli infortuni.

È fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Con riferimento alle attività individuate dalla Cooperativa come a potenziale rischio ai fini della commissione degli illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies le procedure aziendali regolamentano, inoltre:

- le modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione e l'adeguata conservazione della documentazione, delle registrazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge da parte delle varie Direzioni e Aree aziendali, ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze;
- la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale ed esterno e la segnalazione dei rischi e delle difformità rilevate;
- l'attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.

3.7. OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITÀ, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E FIERE E EROGAZIONI LIBERALI

3.7.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il processo di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, di organizzazione di eventi e fiere e erogazioni liberali, costituisce una modalità strumentale attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322-bis c.p.), di induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ;
- di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.).

Tali reati potrebbero, infatti, essere commessi in via astratta attraverso:

- la concessione di omaggi/liberalità/spese di ospitalità/sponsorizzazioni a soggetti pubblici o assimilabili/privati al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore;
- la concessione di beni/servizi aziendali a titolo gratuito a soggetti pubblici o assimilabili/privati al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore;
- la gestione anomala delle spese di rappresentanza quale potenziale strumento attraverso il quale disporre di risorse finanziarie per fini corruttivi;
- la partecipazione a fiere/eventi graditi a soggetti pubblici o assimilabili a fronte del pagamento di un corrispettivo fuori mercato, al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore.

Inoltre, la Cooperativa potrebbe potenzialmente incorrere nei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01), tra cui ad esempio la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento e altri reati previsti dall'art. 171-ter della L. 633/1941. Tale violazione si potrebbe ad esempio verificare nel caso in cui, nella realizzazione di un evento, la Cooperativa riproducesse in pubblico un'opera altrui ovvero effettuasse un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello per cui ne aveva il diritto.

Infine la Cooperativa potrebbe potenzialmente incorrere nei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito

amministrativo sanzionato più gravemente. La Cooperativa potrebbe potenzialmente incorrere in tali delitti, nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzata una carta di credito di cui la Cooperativa non è titolare, ovvero in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale.

3.7.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, omaggi e iniziative sociali ed erogazioni liberali	CdA	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze

3.7.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre a quanto espresso nel Codice Etico, la Cooperativa prevede che:

- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- i regali offerti o ricevuti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- è fatto divieto di sostenere spese di rappresentanza e di ospitalità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o anche di privati, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa;
- l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, fiere ed eventi, nonché l'attività di marketing deve essere definita in base a criteri di ritorno economico dell'investimento.

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto di quanto sopra e delle procedure aziendali che disciplinano le responsabilità delle Direzioni/Aree coinvolte, le modalità operative, i flussi informativi e la tracciabilità delle relative attività. In particolare le procedure prevedono almeno, con riferimento a:

- le attività di organizzazione degli eventi:
 - l'iter seguito nella scelta e programmazione dell'evento;
 - le modalità operative seguite nella preparazione, allestimento e disallestimento dell'evento, individuando i soggetti coinvolti;
 - le forme di rendicontazione sui costi e ritorni derivanti dall'evento;

- l'inserimento, nell'ambito dei contratti con gli artisti, di apposite clausole di "salvaguardia 231" con particolare riferimento ai reati di violazione del diritto di autore ovvero di accettazione del Codice Etico della Cooperativa;
- in base alla tipologia di evento, la sua formalizzazione, tramite apposita documentazione e le verifiche sul suo corretto svolgimento;
- gli omaggi in uscita:
 - la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi consentiti;
 - la tracciabilità degli omaggi offerti e dei relativi destinatari;
 - la definizione dei livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi;
- gli omaggi/utilità ricevuti:
 - la definizione dei limiti degli omaggi/utilità accettabili;
 - la verifica a cura della Funzione Risorse umane di quanto ricevuto;
 - le modalità ed i criteri per la tenuta di un apposito registro per l'annotazione degli omaggi e delle utilità ricevute (accettate o devolute) e della Cooperativa/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/utilità;
- le spese di ospitalità e di rappresentanza:
 - la definizione delle tipologie e dei limiti di importo consentiti per tali spese, nonché dei relativi livelli autorizzativi;
 - le modalità di tracciabilità, archiviazione della documentazione di supporto e le attività di controllo svolte.

3.8 SISTEMI INFORMATIVI

3.8.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

La gestione dei sistemi informativi può in via astratta comportare la commissione dei reati di:

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01), di seguito riportati:
 - falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- alcuni di quelli contemplati dall'art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), tra cui quelli di seguito riportati:
 - abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
 - importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
 - predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Il processo di gestione dei sistemi informativi costituisce, in linea di principio, uno strumento attraverso il quale possono essere commessi alcuni tra i reati delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001, tra i quali si segnalano i reati:

- di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- di impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- di truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., e art. 322-bis c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- di corruzione tra privati (art. 2635 comma 1 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 3 c.c.).

I reati sopra elencati potrebbero essere commessi ad esempio attraverso la gestione anomala:

- della sicurezza dei sistemi, che potrebbe consentire di accedere, alterare e/o cancellare dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione, a soggetti terzi portatori di interessi o, comunque, all'esterno;
- dei cambiamenti dei sistemi, che potrebbero consentire di effettuare modifiche non autorizzate a sistema e/o di danneggiare/cancellare informazioni, dati e programmi informatici;
- dei backup/ restore, che potrebbero consentire l'accesso e/o la modifica non autorizzata a dati e la perdita di informazioni, dati e programmi informatici, impedendo od ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

3.8.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Gestione del sistema informatico	Rappresentant e Legale Amministrator e di Sistema DPO	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze

3.8.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure aziendali, che definiscono i flussi informativi, gli strumenti e le responsabilità, relativamente a:

- la pianificazione ICT, quindi l'iter procedurale per la formazione del piano ICT, con evidenza delle modalità operative e delle Direzioni/Aree coinvolte per garantire la coerenza dei piani ICT con gli obiettivi aziendali;
- la gestione dei rischi ICT, per la valutazione dei rischi ICT e la preparazione dei Piani d'Azione per la loro gestione;
- la gestione della sicurezza ICT, con riferimento alle attività:
 - di backup di dati e programmi, evidenziando le linee guida per la ritenzione e le cadenze elaborative dei salvataggi e la conservazione dei dati in sito geografico diverso rispetto a quello in cui si trovano i sistemi che ospitano i dati originali;
 - relative alla gestione della sicurezza, della protezione dei sistemi, dell'integrità e riservatezza dei dati, evidenziandone le responsabilità operative ed autorizzative.

In particolare sono illustrati i seguenti aspetti:

- le linee guida per l'attribuzione degli identificativi e dei diritti di accesso, nel rispetto delle necessità informative, del ruolo aziendale e secondo il principio della SOD, ad utenti, personale ICT e terzi;
- i diritti di accesso ad applicazioni/infrastrutture/reti per utenti e personale ICT;
- la richiesta e la concessione di privilegi di accesso ai diversi sistemi aziendali, nonché il controllo periodico degli stessi con modifica e/o rimozione di quelli non più conformi all'evoluzione della situazione aziendale;
- i meccanismi di identificazione, autenticazione e abilitazione agli accessi alle applicazioni, all'infrastruttura ed alla rete, compresa l'implementazione di opportuni meccanismi per lo scambio in sicurezza di informazioni tramite e-mail ed internet;
- il monitoraggio dei sistemi per rilevare la presenza di virus, altro software malevolo, apparati e software non conformi agli standard aziendali e/o non autorizzati e la previsione della rimozione di apparati e software irregolari e/o della loro regolarizzazione, per ripristinare la situazione di sicurezza dei sistemi;
- test di ripristino dei supporti di memorizzazione per verificare l'integrità e la disponibilità dei dati e per verificare l'adeguatezza dei tempi di ripristino;
- la gestione delle Configurazioni ICT, per quanto riguarda le attività di gestione delle configurazioni infrastrutturali ed applicative;
- la gestione della domanda ICT, vale a dire la gestione delle richieste degli utenti (in particolare, dotazioni HW e SW, connessioni ad internet, dotazione di e-mail, manutenzioni applicative/ infrastrutturali) e quindi la regolamentazione delle attività di richiesta, valutazione ed autorizzazione, presa in carico, delivery e chiusura, con le relative responsabilità operative ed autorizzative;
- la gestione degli asset ICT, dalla fase della loro acquisizione a quella di dismissione, disciplinando anche le attività di assegnazione, riconsegna, dismissione con aggiornamento costante e riconciliazione periodica dell'inventario;

- la raccolta delle iniziative ICT, da intendersi come la raccolta dei fabbisogni ICT (applicativi, infrastrutturali), la loro valutazione ed approvazione nel rispetto del piano strategico/operativo ICT e del budget aziendale;
- la gestione delle modifiche applicative e infrastrutturali, che identifica le responsabilità operative/autorizzative nelle fasi della manutenzione ordinaria ed evolutiva (applicazioni ed infrastrutture), garantendo un'adeguata segregazione degli ambienti (sviluppo, collaudo, produzione);
- gli accessi ai data center, quindi i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per accedere a tali locali.

Inoltre la Cooperativa garantisce:

- la predisposizione e manutenzione del Piano di Disaster Recovery;
- un'attenta analisi volta a definire i profili di sistema, in particolare per quei sistemi che impattano il reporting finanziario o che contengono dati riservati, sensibili o particolarmente critici per la Cooperativa, definendo dei profili standard sulla base delle posizioni aziendali, nel rispetto delle incompatibilità della SOD. Tale analisi è quindi volta a:
 - definire una matrice delle incompatibilità relativamente al sistema informativo (ovvero chi emette un ordine di acquisto non dovrebbe avere le credenziali per registrare una fattura passiva, chi registra una fattura passiva non dovrebbe avere le credenziali per potere registrare il relativo pagamento, ecc.);
 - implementare tale matrice nel sistema informativo stesso;
- la formalizzazione delle nomine ad amministratore di sistema;
- la sottoscrizione da parte dei terzi a cui si dia accesso alla rete gestita dalla Cooperativa, di una dichiarazione nella quale si impegnano ad utilizzarla nel rispetto della legge e del Codice Etico;
- sistemi di blocco all'accesso ai siti internet non autorizzati;
- la sottoscrizione da parte dei dipendenti (ovvero da qualsiasi persona interna o esterna a cui si conceda in utilizzo una dotazione informatica di proprietà della Cooperativa), di impegno ad utilizzare tale dotazioni nel rispetto della legge e del Codice Etico;
- la regolamentazione dell'apertura e dell'uso della PEC;
- una periodica attività di monitoraggio mediante:
 - la verifica aggregata dei log di sistema ed applicativi, in modo da individuare tempestivamente attività non conformi alle regole aziendali;
 - il controllo della rete per verificare l'esistenza di accessi e la trasmissione di dati non conformi alle regole aziendali;
 - la verifica degli account c.d. "generici" (utenze non nominali), per:
 - controllare che gli account siano univocamente assegnati e pertanto riconducibili sempre ad uno specifico utente;
 - per provvedere alla modifica e/o rimozione di quelle non più conformi all'evoluzione della situazione aziendale;

- la dotazione di strumenti informatici che impediscano l'accesso a/la ricezione di materiale pedopornografico;
- il divieto di:
 - trasferire all'esterno della Cooperativa file elettronici e qualsiasi documentazione riservata di proprietà della Cooperativa;
 - lasciare incustodito o accessibile a terzi il proprio personal computer;
 - utilizzare password di altri utenti aziendali;
 - utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni riservate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni;
 - scaricare o condividere in rete materiale coperto da diritti d'autore senza la specifica approvazione del proprietario;
- la tempestiva segnalazione alla Direzione/Area competente:
 - del furto, danneggiamento e/o smarrimento di qualsiasi apparecchiatura informatica;
 - di eventuali utilizzi o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

3.9 ASPETTI AMBIENTALI

3.9.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Gli aspetti ambientali legati alle attività aziendali svolte esclusivamente presso la sede legale di Le Vele Cooperativa Sociale - Onlus presentano un profilo di rischio con riferimento ai seguenti reati:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/06). Il reato potrebbe realizzarsi in caso di:
 - qualsiasi attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti condotta illecitamente ed in modo non occasionale;
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06). Il reato potrebbe realizzarsi in caso di:
 - gestione non conforme dei depositi temporanei;
 - accumulo di cespiti aziendali costituiti da materiale eterogeneo;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06). Il reato potrebbe realizzarsi in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.). Il reato potrebbe realizzarsi in caso di:
 - emissione di formulari di identificazione recanti indicazione mendace della categoria, accompagnati da certificati di analisi di comodo e falsi;
 - affidamento del trasporto/smaltimento di rifiuti a soggetti terzi non autorizzati o che operano in difformità alla norma;
 - omessa vigilanza sui propri appaltatori/Ditte terze che producono rifiuti nell'ambito d'incarichi commissionati da parte della Cooperativa;
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.). Il reato potrebbe realizzarsi in caso in cui a seguito di una emergenza (es. incendio) derivante da condotta commissiva e/o omissiva, ne derivino compromissione o deterioramento significativi e misurabili ovvero alterazione irreversibile (o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa) dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero effetti lesivi su un elevato numero di persone o esposizione di un numero elevato di persone a pericolo;
- delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.). Il reato potrebbe realizzarsi in caso di impedito controllo o compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali da parte di autorità di controllo.

3.9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si esplicitano le principali attività individuate dalla Cooperativa come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati in tema ambientale, unitamente agli Enti coinvolti:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Gestione dei rifiuti	RSPP	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze

3.9.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Per la gestione delle tematiche ambientali la Cooperativa ha definito un sistema di poteri e deleghe adeguati allo svolgimento delle attività sensibili e coerente con la struttura organizzativa della Cooperativa stessa. In particolare è garantito il rispetto dei seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel presente Modello e nel Codice Etico e nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono quanto segue:

- gestione dei rifiuti:
 - il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al produttore del rifiuto, compreso il rispetto dei criteri di assimilabilità dei rifiuti stabiliti dal Comune di riferimento;
 - la gestione di beni o cespiti aziendali da dismettere garantendo adeguata armonizzazione tra le procedure o prassi adottate per la depatrimonializzazione degli stessi e la normativa applicabile in tema di rifiuti;
 - la gestione del deposito temporaneo in conformità a quanto previsto dalla normativa con particolare riferimento a:
 - identificazione delle tipologie di rifiuti prodotti e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità anche mediante il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione effettuate da laboratori qualificati;
 - etichettatura dei rifiuti;
 - definizione dei requisiti tecnico strutturali delle aree di deposito temporaneo;
 - rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali per il deposito temporaneo;
 - la tenuta del registro di carico/scarico in caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi;

- il trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa applicabile con particolare riferimento a:
 - o affidamento dei rifiuti speciali a intermediari, trasportatori e smaltitori autorizzati;
 - o verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (Formulario di Identificazione dei rifiuti) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti;
 - o monitoraggio della presenza della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti (es. IV° copia del Formulario di Identificazione dei rifiuti) da ricevere entro i tempi previsti dalla norma applicabile, nonché l'adozione dei provvedimenti di legge ove previsti;
- l'inserimento, nei documenti contrattuali con appaltatori o subappaltatori operanti presso i siti aziendali, degli obblighi e divieti a loro carico in relazione alla gestione dei rifiuti da loro prodotti.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti è fatto divieto di:

- miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- effettuare trasporto in conto proprio di rifiuti;
- effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti ovvero, ove necessarie, effettuare tali spedizioni nel rispetto della normativa applicabile;
- Prevenzione e gestione delle emergenze:
 - individuazione delle tipologie di emergenza che possono cagionare danno all'ambiente e predisposizione di adeguati presidi tecnici ed organizzativi per prevenire le emergenze e mitigarne gli effetti.

Con riferimento alle attività individuate dalla Cooperativa come a potenziale rischio ai fini della commissione degli illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 art. 25-undecies le procedure aziendali regolamentano, inoltre:

- le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione di supporto e delle attività di controllo svolte;
- la vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni in materia ambientale da parte del personale aziendale ed esterno e la segnalazione delle difformità rilevate;
- le verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate.

È fatto divieto, inoltre, di impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali sia che essa sia svolta per conto della Cooperativa sia che sia svolta da autorità di controllo.

3.10 EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

3.10.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Lo svolgimento delle attività di erogazione dei servizi socio-sanitari espone, in via potenziale, la Cooperativa alla commissione, in via diretta o strumentale, dei seguenti reati:

- connessi con la corruzione verso la PA (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p. e art. 322-bis c.p.), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ad esempio i reati di corruzione potrebbero essere commessi al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività (promessa di denaro o altra utilità a Funzionario Pubblico al fine di ottenere o velocizzare l'ottenimento atti);
- truffa (art. 640, comma 2, n.1, c.p.). Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la predisposizione di documentazione non veritiera ad esempio in fase di richiesta di licenze, autorizzazioni;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Tale reato si potrebbe configurare ad esempio nel caso in cui la Cooperativa offra o prometta denaro o altra utilità ad una persona che vanta o sfrutta le sue relazioni ad esempio con un funzionario pubblico, al fine di ottenere o velocizzare l'ottenimento di un titolo autorizzatorio;
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01), nel caso in cui si forniscano, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, attraverso l'attribuzione di bonus/altri incentivi non dovuti;
- associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso anche straniera (artt. 416 e 416-bis c.p.), nel caso in cui la Cooperativa ottenga il supporto di esponenti di associazioni delle tipologie suddette nell'aggiudicazione di convenzioni;
- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), nell'ipotesi in cui la Cooperativa, nello svolgimento delle sue attività, ponga in essere comportamenti illegittimi nei confronti dei concorrenti;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nel caso in cui la Cooperativa eroghi servizi differenti da quelli pattuiti;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309)

3.10.2 ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito si evidenziano le principali attività da considerare astrattamente a rischio e le Funzioni aziendali responsabili della loro gestione:

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
Progettazione, sviluppo ed erogazione del servizio di	Direttore Sanitario	Modello D.Lgs 231/2001 Codice Etico

Attività sensibili	Funzione responsabile	Sistema di controllo in essere
assistenza sociale di natura psichiatrica		Mappa sistema gestione Organigramma, mansionario e competenze
Gestione di farmaci e sostanze stupefacenti (acquisto, distribuzione, etc.)	Direttore Sanitario Resp. Approvvigionamento farmaci	

3.10.3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre ai principi espressi nel Codice Etico, la Cooperativa prevede che:

- il soggetto incaricato rileva correttamente il fabbisogno di farmaci e di presidi extra-farmacologici avuto a riguardo a tutti i dati in suo possesso. Ove non siano a sua disposizione elementi sufficienti per la valutazione in ordine al suddetto fabbisogno provvede a raccogliere ogni ulteriore informazione necessaria, coordinandosi con il personale sanitario della struttura;
- per nessuna ragione il soggetto incaricato di effettuare l'ordine acquista un quantitativo di farmaci/presidi farmacologici superiore rispetto al fabbisogno rilevato;
- sulla corretta rilevazione del fabbisogno e l'acquisto di farmaci vigila il Direttore Sanitario, anche mediante controlli a campione. Ove siano rilevate anomalie il Direttore Sanitario chiede chiarimenti al soggetto incaricato di effettuare l'ordine. In assenza di chiarimenti esaustivi il Direttore Sanitario adotta i provvedimenti più opportuni (segnalando l'accaduto al Consiglio di Amministrazione per eventuali interventi disciplinari);
- è fatto divieto al personale sanitario e tutti coloro che hanno accesso ai farmaci presenti presso la struttura di vendere, mettere in vendita, cedere, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, spedire, consegnare per scopi non consentiti dal proprio ruolo, sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la distribuzione/offerta del farmaco al paziente/utente dovrà avvenire esclusivamente sulla base di comprovata prescrizione medica.
- Sulla corretta applicazione del presente protocollo vigila il Direttore Sanitario.